

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE L'OLEANDRO - SOC. COOP. - IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA PASUBIO 36

Numero REA: AP - 131371

Codice fiscale: 01378700445

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"Cooperativa Sociale L'OLEANDRO - Soc. Coop."

ART.1 - E' costituita una società cooperativa denominata **"Cooperativa Sociale**

L'OLEANDRO - Soc. Coop. "

Ai sensi dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'art.2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria e di tutela del movimento cooperativo ed ai suoi organismi regionali, e, ove necessario ed ove ne ricorrano i presupposti di legge, cura l'iscrizione nell'apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.

La società ha sede nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disp.att. c.c..

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART.2 - LA società ha la durata di anni 99 (novantanove) a partire dalla data della sua legale costituzione.

	L'assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine di durata.	
	ART.3 - L'attività della società cooperativa è svolta senza alcuna finalità speculativa	
	ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello	
	scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, avvalendosi,	
	ove necessario, prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci ed in riferimento ai lo-	
	ro requisiti ed interessi.	
	La cooperativa sociale non ha scopo di lucro e si ispira ai principi della mutualità.	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione di	
	servizi socio sanitari ed educativi, ed in particolare di servizi sociali ed assistenziali,	
	scolastici di base e di formazione professionale, sanitari di base e ad elevata integra-	
	zione socio-sanitaria, nei confronti di persone bisognose di intervento sociale, e, in	
	modo prevalente, di soggetti portatori di handicap;	
	- gestione di servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;- gestione	
	degli asili nido e di scuola per l'infanzia, di strutture semi-residenziali e residenziali	
	per demenze senili vascolari ed alzheimer;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di turismo sociale.	
	Le attività verranno svolte nei confronti dei soggetti bisognosi di intervento sociale ed	
	in particolare nei confronti dei soggetti con patologie psichiche, minori, minori a ri-	
	schio di devianza, tossicodipendenti, alcolisti, anziani.	
	Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, la	

	società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale,	
	finanziaria e mobiliare - ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e delle	
	attività regolate dalla legge n.1/1991.	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'as-	
	semblea dei soci, potrà consociarsi ad altre cooperative ovvero ad una delle associa-	
	zioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo;	
	potrà avvalersi di tutte le providenze messe in essere dagli Enti locali (Comuni, Pro-	
	vincie, Regioni), dallo Stato e dalla Comunità Economica Europea ed utilizzare le pre-	
	stazioni degli organismi finanziari dei detti Enti o da quelli da essi controllati, nonchè	
	avvalersi di ogni e qualsiasi provvidenza, dovunque sita e comunque costituita a favo-	
	re della Cooperativa.	
	ART.4 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone	
	fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.	
	Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	Può far parte della società qualunque persona fisica che non abbia interessi contra-	
	stanti con essa, ne ammetta le finalità dello Statuto e sia ammessa dal Consiglio di	
	Amministrazione. Possono far parte della società, ai sensi dell'art.2 della Legge 8 no-	
	vembre 1991, n.381, i soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. I soci	
	volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può	
	superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari può essere corri-	
	sposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque	

	diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività - identiche o affini a	
	quelle della cooperativa stessa.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.	
	ART.5 - Chiunque voglia diventare socio della Cooperativa deve presentare una do-	
	manda al Consiglio di Amministrazione specificando:	
	1) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza;	
	2) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro e degli interessi, in modo da poter accer-	
	tare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto so-	
	ciale;	
	3) la quota che intende sottoscrivere;	
	4) quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà necessario conoscere ai fini delle	
	iscrizioni.	
	Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla ricezione della domanda, decide	
	sull'accoglimento della stessa.	
	Il diniego di ammissione dovrà essere motivato.	
	ART.6 - Il socio ammesso deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta, una	
	tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio	
	di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo	
	bilancio approvato.	
	Il socio, inoltre, si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento	
	degli scopi sociali; alla osservanza delle leggi e del presente Statuto, delle delibera-	
	zioni prese dagli organi sociali competenti nonchè ad un comportamento responsabile	
	in seno alla società.	

	La Cooperativa potrà istituire categorie speciali di soci cooperatori ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3, del codice civile	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	E' consentita l'ammissione di soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali in speciali categorie di soci in ragione dell'interesse alla loro formazione,	
	ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.	
	L'appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso	
	tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci coo-	
	operatori.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle appresso individuate:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard di lavoro.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Assemblea anche prima della scadenza del periodo di for-	
	mazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci	
	Al socio appartenente alla categoria speciale esercita il diritto di voto solo per le deli-	
	bere aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio.	

	ART.7 - Il socio può recedere dalla società nei seguenti casi:	
	a) quando il recesso è ammesso dalla legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e	
	di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Tribunale ai sensi di legge.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART.8 - Il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:	
	a) quando l'esclusione è prevista dalla legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto ovvero le deliberazioni le-	
	galmente prese dagli organi sociali competenti.	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole ina-	

	dempimento come delimitato dall'art.1455 C.C.	
	Spetta al consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, deliberare l'e-	
	sclosure del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo a-	
	vergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di	
	quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale	
	nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	
	ART.9 - Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con il suo ere-	
	de o legatario, sempre che questi abbia i requisiti per l'ammissione e la relativa do-	
	manda, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dalla morte del socio, sia	
	accolta dal Consiglio di Amministrazione.	
	ART.10 - I soci receduti o esclusi, o gli eredi o legatari del socio deceduto, se non ri-	
	corrono le circostanze previste nell'articolo precedente, hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate e liberate, eventualmente	
	rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, co-	
	munque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società.	
	Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza	
	di ogni proprio eventuale credito liquido, avverrà entro i sei mesi successivi all'appro-	
	vazione del predetto bilancio.	
	ART.11 - Il socio che cessa di far parte della società risponde, in ogni caso, per i con-	

	ferimenti non versati, fino a due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la ces-	
	sione della quota si è verificato.	
	Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile nei confronti dei terzi, nei limiti	
	della responsabilità sussidiaria stabilita dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte	
	dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso	
	i terzi gli eredi del socio defunto.	
	ART.12 - Il patrimonio sociale risulta costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote,	
	ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti;	
	b) dal fondo di riserva legale costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote	
	sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi, ed agli eredi o legata-	
	ri dei soci defunti;	
	c) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a scopi di mutualità, di assistenza	
	e di previdenza o a copertura di particolari rischi, nonché da qualunque altro importo	
	che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
	pitale da Enti pubblici o privati. Le riserve ed i fondi sono indivisibili tra i soci anche	
	alle condizioni di cui all'art.12 della Legge 16 dicembre 1977 n.604 e successive mo-	
	difiche; per tale motivo non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale	
	nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa .	
	Le riserve potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite d'esercizio.	
	Ai sensi dell'articolo 21 della legge 266/1997, per le obbligazioni sociali risponde sol-	
	tanto la società con il suo patrimonio costituito a copertura di particolari rischi o in pre-	
	visione di oneri futuri;	

	ART.13 - Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato interamente al-	
	l'atto della sottoscrizione.	
	ART.14 - Gli utili di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere così ripartiti:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile fra i soci sotto qualsiasi	
	forma, durante la vita della società e all'atto del suo scioglimento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-	
	l'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti e con le modalità previste	
	dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali modificazioni ed integrazioni;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per	
	le cooperative a mutualità prevalente e nei limiti delle altre leggi speciali in materia.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ri-	
	storno che potrà essere attribuito mediante una delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata consi-	
	derando la qualità e quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la società ed il	
	socio stesso, e secondo quanto previsto in apposito regolamento, nel rispetto della	
	proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite	
	dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro	
	prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei li-	
	miti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.	
	ART.15 - Gli organi sociali sono:	

	1) l'Assemblea dei Soci;	
	2) il Consiglio di Amministrazione;	
	3) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	ART.16 - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè	
	in Italia.	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli	
	importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti, delibera in ma-	
	teria di esclusione;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sinda-	
	ci, se nominati;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	8) delibera in materia di modifiche dello Statuto Sociale;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal pre-	
	sente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Nei casi di legge, ovvero quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'As-	
	semblea deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta	

	all'anno nei tempi indicati dalla legge.	
	L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto	
	dei soci, diretta al Consiglio di Amministrazione.	
	ART.17 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da spedire con lettera raccoman-	
	data A.R, tramite fax,posta elettronica, o per ricevuta a mano, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza. L'avvenuto ricevimento della convocazione deve essere comunicato al-	
	l'organo amministrativo, che ne conserverà la relativa documentazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone	
	alla trattazione degli argomenti.	
	ART.18 - Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.	
	ART.19 - I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle	
	deleghe.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Non possono essere delegati i componenti del Consiglio di Amministrazione, i sindaci	
	o i dipendenti della società.	
	ART.20 - L'assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del caso, alla nomi-	
	na di due scrutatori.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	

	ART.21 - Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sia presente o	
	rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in secon-	
	da convocazione qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse debbono risultare	
	dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	ART.22 - Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per	
	appello nominale, o per acclamazione a seconda che l'Assemblea lo deliberi a mag-	
	gioranza.	
	Le nomine alle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano	
	per acclamazione.	
	ART.23 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da	
	tre a sette membri nominati dall'Assemblea.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il compenso degli amministratori verrà fissato annualmente dall'assemblea dei soci in	
	relazione all'attività svolta. Essi hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute	
	per l'espletamento delle loro funzioni.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera dal Presidente, almeno ogni	
	trimestre, nonchè quando il presidente lo ritenga utile o ne sia fatta richiesta da due	
	amministratori.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti all'adunanza.	
	A parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	ART.24 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione or-	
	dinaria e straordinaria della società, potendo compiere tutti gli atti che, per legge o	
	per statuto, non siano espressamente riservati all'Assemblea.	
	ART.25 - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la	

	rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura a qualsiasi titolo da Pub-	
	bliche Amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.	
	Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice	
	Presidente.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena	
	prova dell'assenza per impedimento del Presidente.	
	Art.26 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge,	
	parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	ART.27 - Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque no-	
	minato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea•	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convo-	
	cata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomi-	
	na, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	ART.28 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disci-	
	plinato da un Regolamento, da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da ap-	

15 di 15